

Ddl 2169 - SENATO

Art. 8.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura »;

1.2) alla lettera e), le parole: « di cui alle lettere da a) a d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da a) a *d-bis*) »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera *d-bis*) »;

Modifiche proposte da OICE

- **All'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 1, paragrafo 1.1**, aggiungere, dopo le parole "mercato dei servizi di ingegneria e architettura," le seguenti parole: "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti di cui al presente comma 1."

- **All'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:**

"2) al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, alla fine aggiungere le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla lettera *d-bis* i cui requisiti minimi sono stabiliti con modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263".

- **All'articolo 8, comma 1, lettera a), aggiungere alla fine il seguente punto 3):**

“3) Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura da parte dei soggetti di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile individua, con modifica al decreto 2 dicembre 2016, n. 263 emanato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 del codice dei contratti pubblici, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’A.N.A.C. nonché all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali ”.

A.M. 11.5.2021